

# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Provincia di Grosseto)

#### VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica

#### **DELIBERA Nº 90 del 30/11/2022**

OGGETTO: Regolamento per il controllo analogo dell'Azienda Speciale Castiglione 2014 - Approvazione.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Novembre alle ore 09:15 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	<b>Presente:</b>		<b>Presente:</b>
NAPPI ELENA	S	BIANCALANI JESSICA	S
MAZZARELLO FEDERICO	S	<b>QUARATESI COSTANZA</b>	S
MARIANI ISABELLE	S	GIANNOTTI IANETTA	$\mathbf{N}$
LORENZINI SUSANNA	S	IAVARONE ALDO	$\mathbf{S}$
MASSETTI WALTER	S	CESARIO ALFREDO	S
MUCCIARINI SANDRA	S	MAZZINI EDOARDO	N
TAVARELLI FABIO	N		

10 Presenti

3 Assenti

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.

Assume la Presidenza il Presidente MARIANI ISABELLE.

#### PROPOSTA DI DELIBERA

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 10.06.2003, n. 46, come integrata con successiva deliberazione n. 54 del 27.6.2003, con la quale veniva approvata la costituzione della "Azienda speciale Multiservizi Castiglione della Pescaia" per la gestione di alcuni servizi comunali;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 27.6.2003, n. 55, con la quale l'Azienda Speciale Multiservizi veniva trasformata in società denominata "Azienda Multiservizi Castiglione della Pescaia s.r.l.", società a responsabilità limitata, interamente di proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia;

VISTA la Deliberazione 23.12.2013, n° 115 con la quale veniva disposto, tra l'altro, di trasformare l'Azienda Multiservizi Castiglione della Pescaia s.r.l. in Azienda speciale denominata "Castiglione 2014", la cui disciplina è dettata dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ed è pacificamente configurata come ente pubblico economico;

ATTESO CHE l'Azienda è affidataria, a mezzo di appositi e distinti contratti di servizio, di una molteplicità di servizi svolti per conto dell'Amministrazione Comunale, configurandosi quindi la modalità organizzativa del c.d. "in house providing" (si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 5444 del 31 luglio 2019 in materia di affidamento dei servizi pubblici locali in conclusione della quale si rappresenta che l'affidamento di un servizio pubblico ad un'azienda speciale configura comunque un affidamento in house richiamando le condizioni poste dall'art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

**RICORDATO** che il Comune di Castiglione della Pescaia ha fatto richiesta ad ANAC, a norma dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, per l'iscrizione dell'Azienda Speciale nell'elenco delle società in house, e che ANAC ha autorizzato l'iscrizione, che è avvenuta con il codice ID 309 in data 09/09/2019;

#### ATTESO CHE

La società *in house* nasce nel diritto europeo con le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE con il preciso scopo di limitare le ipotesi che consentono di derogare alle regole della "concorrenza per il mercato" mediante il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici.

A livello nazionale, l'istituto dell'*in house* è stato codificato con il D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 (Nuovo Codice degli Appalti) – che ha recepito nel nostro ordinamento le menzionate direttive europee – e successivamente dal D.lgs. 175/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Pertanto, la disciplina dettata dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 deve essere necessariamente coordinata con quella, avente il medesimo oggetto, posta dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016 il quale, in particolare, si focalizza sulle modalità di realizzazione dell'assetto organizzativo del controllo analogo, presupposto fondamentale dell'affidamento *in house*;

#### PRESO ATTO

CHE, con specifico riferimento all'espressione *in house providing*, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, in virtù della peculiare relazione intercorrente tra l'ente pubblico affidante e la società affidataria, "la società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno"

dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. Queste caratteristiche della società in house giustificano e legittimano l'affidamento diretto, senza previa gara, per cui un'amministrazione aggiudicatrice è dispensata dall'avviare una procedura di evidenza pubblica per affidare un appalto o una concessione. Ciò in quanto, nella sostanza, non si tratta di un effettivo ricorso al mercato (outsourcing), ma di una forma di autoproduzione o, comunque, di erogazione di servizi pubblici direttamente ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti propri (in house providing)";

CHE, quindi, la società *in house* si configura come persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato partecipata in modo determinante dall'ente pubblico, il quale la controlla in termini analoghi al controllo gerarchico effettuato sui propri uffici;

CHE, sinteticamente, la società in house viene a configurarsi quando:

- L'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello operato sui propri servizi (requisito strutturale);
- Il soggetto affidatario realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'amministrazione che la controlla (requisito funzionale);
- Il capitale sociale è caratterizzato dalla partecipazione pubblica totalitaria, ovvero dall'assenza di partecipazione di capitali privati "ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata" (cfr. 1 comma art. 16 del d.lgs. 175/2016): requisito quest'ultimo rispetto al quale la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la partecipazione privata deve essere prescritta e non meramente consentita come diversamente lascia intendere letteralmente il testo dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 (il quale fa riferimento a forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale) in quanto suscettibile di inficiare il requisito del controllo analogo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 7.05.2019, n. 1389);

CHE il 2° comma dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 dispone che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata";

PRESO ATTO, relativamente alla definizione di controllo analogo

CHE l'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 precisa che l'amministrazione affidante può soddisfare i requisiti del controllo analogo anche se "gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile" e, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, gli statuti possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti ex art. 2468, 3° comma, c.c. (2° comma lett. b);

CHE, in particolare, la possibilità che lo statuto delle società *in house* deroghi al disposto dell'art. 2380-bis c.c. - in base al quale la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori della s.p.a. –consente la compressione dei poteri tradizionalmente conferiti all'organo gestionale con la conseguente estensione di quelli conferiti ai singoli soci in assemblea;

CHE dunque la previsione normativa apre al possibile inserimento di clausole statutarie che impongano agli amministratori di attenersi agli indirizzi gestionali forniti dall'ente affidante, impartiti anche mediante l'autorizzazione preventiva all'assunzione di determinazioni particolarmente rilavanti della società *in house*, nonché al potere dell'ente pubblico di nominare

propri rappresentanti in seno agli organi di gestione e di controllo della società *in house* per l'esercizio diretto dell'influenza in seno all'assemblea;

CHE, in buona sostanza, il Legislatore ha voluto sottolineare che, affinché si realizzi un controllo analogo, all'ente affidante siano devoluti poteri sociali particolarmente penetranti, che gli consentano di indirizzare l'attività e di assumere le decisioni strategiche più importanti per la vita dell'organismo *in house*;

RILEVATO come anche l'art. 2 del D.lgs. 175/2016, alla lett. c del 1° comma, richiami il "controllo analogo" definendolo - analogamente al Codice degli Appalti - come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata";

**RILEVATO** inoltre come la disciplina di che trattasi sia dettata per le società, mentre la natura giuridica dell'Azienda Speciale, disciplinata dall'art. 114 del TUEL, la pone su un piano diverso e distinto nei rapporti con il Comune, pur oggettivamente costituendo strumento per la gestione di determinati servizi affidati direttamente dall'Ente;

**RICHIAMATO** a tal proposito lo statuto dell'Azienda Speciale Castiglione 2014, approvato con la già citata deliberazione consiliare 23.12.2013, n° 115, che all'art. 5 assegna al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il potere di nomina (e di revoca) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, e che all'art. 29 prevede che il Consiglio Comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo prevista dalla legge, approvi ogni anno i seguenti atti dell'Azienda stessa:

- Il Bilancio Pluriennale ed il Piano di Programma;
- Il Bilancio Preventivo economico annuale;
- Il Conto Consuntivo ed il Bilancio di esercizio;

configurando quindi di per sé già l'elemento di controllo così come definito agli artt. 16 del D.Lgs. 175/2016 e 2 del D.Lgs. 50/2016;

AVUTO RIGUARDO altresì alla consolidata giurisprudenza contabile (ex multis, Corte dei Conti, Sez. giur. Reg. Lazio, n. 378/2015) che afferma che "con il "controllo analogo" si è in presenza di una situazione, di fatto e di diritto, nella quale l'ente è in grado di esercitare sulla società un controllo, appunto detto analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri "servizi interni" sicché per aversi controllo analogo "deve sussistere un rapporto che lega in modo pregnante gli organi societari della società affidataria con l'ente pubblico affidante, cosicché quest'ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale";

RITENUTO pertanto di integrare quanto già disciplinato nello Statuto dell'Azienda con apposito regolamento che definisca gli strumenti, gli organi e i procedimenti con cui operare in modo sistematico il controllo analogo nei confronti dell'ente strumentale Castiglione 2014;

**VISTO** lo schema di Regolamento per il controllo analogo dell'Azienda Speciale Castiglione 2014, allegato al presente atto;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

#### **DISPOSITIVO**

- 1) Di approvare il Regolamento per il controllo analogo dell'Azienda Speciale Castiglione 2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, attese le motivazioni addotte nelle premesse;
- 2) Di pubblicare il regolamento nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Castiglione 2014.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con unanimi voti favorevoli resi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

#### Presidente MARIANI ISABELLE

Segretario Generale Dott. Riccardo Masoni

	t	Jffi	icio	Pro	po	ne	nte:
--	---	------	------	-----	----	----	------

SERVIZIO SOCIETÀ PARTECIPATE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.



### COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SULL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014

#### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento norma l'esercizio del controllo analogo, come definito all'articolo 2, da parte del Comune di Castiglione della Pescaia (di seguito per brevità Comune) nei confronti dell'Azienda Speciale Castiglione 2014 (di seguito per brevità Azienda), ente strumentale ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000.

#### Articolo 2 - Controllo analogo

- 2. Il Comune, al fine di legittimare gli affidamenti di servizi in favore del proprio ente strumentale, esercita sull'Azienda un controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione, applicando, per analogia, la disciplina dettata per gli affidamenti "in house" dal D.Lgs. 175/2016.
- 3. Il Comune esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività aziendale riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che il Comune ritiene opportuni di quella ordinaria.
- 4. Il Comune esercita il controllo analogo sugli organi e sulla gestione delle Azienda. Il controllo analogo è controllo amministrativo di tipo gerarchico.
- 5. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo, gli organi di indirizzo politico del Comune e i Responsabili dei servizi preposti al controllo possono chiedere all'Azienda ogni documento ed informazione ritenuta necessaria allo scopo. L'azienda è tenuta a riscontrare tempestivamente la richiesta ricevuta.
- 6. Ai fini di cui al comma 5, è costituito un organo di controllo, composto dal Sindaco, o suo delegato, che lo presiede, dall'Assessore con delega alle Società Partecipate, dal Segretario Generale, dal Responsabile del Settore competente in materia di partecipazioni societarie ed ulteriori componenti individuati dal presidente.
- L'organo di controllo si riunisce in via ordinaria trimestralmente, al fine di indicare il contesto di analisi e controllo delle relazioni periodiche dell'Azienda di cui all'art. 28 c. 4 dello Statuto ed indicare eventuali nuovi ambiti di analisi per le successive relazioni.
- 7. Il controllo analogo è altresì svolto dai Responsabili dei Servizi in gestione da parte dell'Azienda, in tutte le fasi del procedimento di affidamento degli stessi, di eventuale revoca o

Articolo 3 – Controllo sugli organi

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, individua e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

- 2. La reiterata inosservanza del presente Regolamento è causa di revoca degli amministratori societari. La Giunta Comunale può altresì, in caso di reiterata inosservanza del presente Regolamento, prendere le misure che riterrà di volta in volta necessarie al fine di ottenere il rispetto del presente Regolamento.
- 3. L'Azienda trasmette al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi, tempestivamente e, in ogni caso, entro venti giorni dalla riunione.

#### Articolo 4 - Controllo sulla gestione da parte del Consiglio comunale

Quale forma di ulteriore controllo sulla gestione dell'Azienda, il Consiglio comunale approva con propria deliberazione i seguenti atti fondamentali:

- a) Il Bilancio Pluriennale e il piano programma
- b) Il Bilancio Preventivo Economico annuale
- c) Il Conto Consuntivo e il Bilancio di Esercizio;
- d) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale;
- e) tutte le ulteriori operazioni di natura straordinaria non precedentemente previste negli atti programmatori sopra elencati come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli acquisti, le alienazioni, le permute di beni immobili e locazioni di durata superiore a nove anni di beni immobili.
- 2. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento aziendale.
- 3. Eventuali decisioni degli organi aziendali difformi dalle suddette deliberazioni consiliari, ovvero assunte in assenza delle deliberazioni stesse, sono da ritenersi violative

degli indirizzi dell'Ente. In ogni caso, il Consiglio Comunale può sempre ratificare le suddette decisioni aziendali entro trenta giorni dalla notizia delle stesse.

#### Articolo 5 - Poteri di indirizzo e controllo

- 1. Il Comune, a norma dell'art. 170 co. 7 del TUEL, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale può stabilire ulteriori indicatori che l'Azienda deve considerare come obiettivi di gestione, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi svolti.
- 2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi aziendali si devono attenere ed ai quali la gestione della azienda si deve conformare.

#### Articolo 6 - Recepimento del presente Regolamento da parte dell'Azienda

- 1. Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente Regolamento all'Azienda, questa deve approvare i contenuti con proprio provvedimento organizzativo.
- 2. La mancata approvazione costituisce causa di revoca degli amministratori. Nelle more, gli organi aziendali sono tenuti ad applicare ed osservare il presente, a pena di revoca da parte del Sindaco.

#### Articolo 7 - Entrata in vigore e pubblicità

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore nel termine previsto dalla deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. Il presente è pubblicato senza indugio nel sito istituzionale del Comune in "amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "atti generali" e "azienda partecipate".
- 3. E' altresì pubblicato nel sito istituzionale della Azienda, sezione "amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "atti generali".

## COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Provincia di Grosseto)

#### PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

**OGGETTO:** Regolamento per il controllo analogo dell'Azienda Speciale Castiglione 2014 - Approvazione.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAV	OREVOLE			
Eventuali allegati n				
lì 23/11/2022				
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Procedimento			
( TASSELLI PAOLA )	( )			
Il presente atto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata.				
•	•			
lì 23/11/2022				
	Il Responsabile del Servizio			
	( TASSELLI PAOLA )			
	,			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme

**Note:** 

collegate.

#### **COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

#### (Provincia di Grosseto)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ---==000O000===---

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 30/11/2022

OGGETTO: Regolamento per il controllo analogo dell'Azienda Speciale Castiglione 2014 - Approvazione.

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 20/12/2022 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dalla data 20/12/2022

Lì 20/12/2022

Il Responsabile

Dott. Riccardo Masoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.